

OMISSIS

FATTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare unitamente all'avv. [AAA] per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

“violazione dell'art. 9, comma 1 e 2, NCDF per essere venuti meno ai doveri di probità e decoro, anche al di fuori dell'attività professionale, in particolare, a seguito dei fatti accertati con le seguenti sentenze, tutte passate in cosa giudicata ad eccezione della n.º3:

1) Sentenza di patteggiamento nr.º [OMISSIS]/2019 emessa dall'Ufficio GUP del Tribunale di Roma in data 15.02.2019 nell'ambito del procedimento penale nr.º [OMISSIS]/2018 rgnr con la quale sono stati condannati i prefati [AAA] e [RICORRENTE] alle pene rispettivamente il primo di anni tre di reclusione e il secondo ad anni due e mesi nove di reclusione.

2) [capo relativo al solo avv. [AAA]....]

3) Sentenza di patteggiamento nr.º [OMISSIS]/2020 emessa dall'Ufficio GUP del Tribunale di Messina in data 06.11.2020 nell'ambito del procedimento penale nr.º [OMISSIS]/2019 rgnr con la quale è stato condannato il solo [RICORRENTE] con pena rideterminata in continuazione con quella comminata con la sentenza Ufficio GUP di Roma sopra richiamata in complessive anni tre e mesi otto di reclusione.

Il procedimento prendeva le mosse da un'inchiesta giudiziaria portata avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti degli avv. [AAA] e [RICORRENTE] riferita ad una nutrita serie di ipotesi delittuose concernenti, tra l'altro, reati di natura tributaria che il COA di Catania segnalava al CDD distrettuale il 18 maggio 2017.

Il CDD di Catania notiziava in data 8 marzo 2018 i segnalati dell'avvio della fase pre- procedimentale, nel contesto della quale veniva auditato l'odierno ricorrente e venivano acquisiti i diversi provvedimenti penali frattanto intervenuti. In particolare:

- la sentenza di patteggiamento del GUP di Roma, n. [OMISSIS]/19 del 15 febbraio 2019, con la quale veniva applicata all'Avv. [RICORRENTE] la condanna alla pena di 2 anni e nove mesi di reclusione; per i reati di cui agli artt. 110, 319-ter e 321 c.p., con cui veniva condannato alla pena finale di anni 2 mesi 9 di reclusione.

- La sentenza n. [OMISSIS]/20 del [OMISSIS].2020 di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli artt. 319 ter, 321, 476 e 479 c.p., 416 c. 1 e 3, art. 110, 326 c.p., 615ter c.p, 336 c.p., art 317bis c.p. del G.u.p. del Tribunale di Messina con cui l'avv. [RICORRENTE] con pena finale rideterminata, in continuazione con quella comminata dal GUP di Roma, in complessivi tre anni e otto mesi di reclusione.

In esito alla fase pre-procedimentale, con delibera 15 febbraio 2021, il CDD approvava capo di incolpazione sopra riportato.

Respinte le eccezioni preliminari di nullità del decreto di citazione per indeterminatezza e difetto di specificità e per omessa esitazione dell'istanza di accesso agli atti nonché la richiesta di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale, disattese le richieste testimoniali presentate, ritenute "sovrabbondanti" e "inconducenti", il CDD giungeva all'affermazione di responsabilità (per quanto in questa sede di interesse) dell'Avv. [RICORRENTE]. Il CDD riteneva utilizzabili come prove degli addebiti le sentenze penali n. [OMISSIS]/2019 GUP Roma e n. [OMISSIS]/2020 GUP Messina. Nella decisione si dava atto che quest'ultima sentenza era stata oggetto di cassazione con rinvio (C. Cass. N. [OMISSIS] del [OMISSIS] 2021) in accoglimento del ricorso spiegato dalla Procura generale presso la Corte d'Appello di Messina e, che al momento della deliberazione del CDD, non era ancora esecutiva, ma sicuramente rilevante circa la sussistenza dei fatti oggetto dell'imputazione e della loro attribuibilità all'Avv. [RICORRENTE].

Dalle sentenze penali citate emergeva che i fatti di reato oggetto di contestazione fossero riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, trattandosi di condotte poste in essere nell'ambito di un unico e al contempo articolato disegno illecito di tipo corruttivo avente lo scopo dello stravolgimento della funzione giudiziaria, piegata agli interessi personali dell'incolpato e dei sodali. L'avv. [RICORRENTE] risultata responsabile anche di condotte di evasione delle imposte relative alle diverse società a lui riconducibili. I fatti di fatti di corruzione risultavano commessi con il coinvolgimento di importantissime cariche istituzionali, contemplavano la compravendita di atti giudiziari e risultavano connotate da tale gravità e clamore mediatico da arrecare un danno all'immagine ed alla dignità dell'intera classe forense. Veniva altresì sottolineata la reiterazione degli episodi in un rilevante arco temporale, la distribuzione geografica e la diversità e numerosità dei professionisti coinvolti nell'articolato disegno criminoso (dal magistrato [OMISSIS], al parlamentare [OMISSIS], al Presidente del Consigliere della giustizia amministrativa). La decisione riteneva quindi configurata la violazione dell'art. 9 comma 1 e 2 CDF, in quanto l'incolpato con le sue condotte aveva violato i doveri di probità e decoro, anche al di fuori dell'attività professionale, compromettendo l'immagine dell'avvocatura e tenendo dei comportamenti reiterati nel corso degli anni gravissimamente lesivi dei precetti deontologici.

Per tali motivi il CDD applicava la sanzione della radiazione dall'albo professionale. Avverso la decisione del CDD l'Avv. [RICORRENTE], con il patrocinio degli avv. [OMISSIS] ed [OMISSIS], iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ha proposto impugnazione e chiede l'annullamento della decisione impugnata, in quanto assunta in violazione di legge ovvero, in subordine, chiede di disporre l'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, perché svolga un'istruttoria autonoma rispetto alle sentenze di patteggiamento, non più qualificabili ex lege quali prove in sede disciplinare.

Risultano articolati i seguenti motivi di ricorso:

- 1) Violazione di legge e del diritto di difesa – Contraddittorietà ed illogicità del provvedimento di rigetto delle questioni preliminari – Nullità per disparità di trattamento nell'esitazione della delega di acquisizione degli atti del fascicolo disciplinare – Nullità del decreto di citazione a giudizio disciplinare per omessa esitazione della istanza di accesso agli atti del procedimento "nella fase di approvazione del capo di incolpazione" con violazione di legge e dell'art. 59 L. 247/2012, dell'art. 111 e 24 Cost.;
- 2) Violazione di legge e del diritto di difesa – Motivazione inesistente in relazione alla richiesta ex art. 295 c.p.c. – Motivazione apparente, contraddittoria ed illogica in relazione all'ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie e violazione dell'art. 59 lett. e) della L. 247/2012 (motivazione generica, apodittica ed apparente) – Violazione del principio di correlazione tra incolpazione e decisione con assenza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla sussistenza di un accertamento specifico dei singoli fatti addebitati ed al cospetto di fatti oggetto di richiesta di archiviazione, o prescritti, in assenza di giudicato o con assoluzione di co-imputati – Violazione di legge e del diritto di difesa per difetto di correlazione tra capi di incolpazione approvati e condanna;
- 3) Violazione di legge e del diritto di difesa – Motivazione apparente, contraddittoria ed illogica in relazione alla decisione di condanna – Violazione dell'art. 58 e 59 della L. n. 247/2012 – Violazione del principio di correlazione tra incolpazione e decisione – Violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
- 4) Violazione di legge e del diritto di difesa – Motivazione apparente, contraddittoria ed illogica in relazione alla decisione di condanna – Violazione degli artt. 24 e 111 Cost. – Nullità del decreto di citazione a giudizio disciplinare per inesistenza delle modalità temporali e fattuali delle condotte ascritte nei capi di incolpazione – Violazione di legge in relazione al capo di incolpazione: indeterminatezza del fatto per cui si procede e violazione dell'art. 59 L. 247/2012
- 5) Violazione di legge e del diritto di difesa – Violazione di legge e dell'art. 59 lett. e) della L. 247/2012 – Motivazione apparente in ordine al rigetto delle istanze istruttorie – Violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
- 6) Violazione di legge e del diritto di difesa – Violazione dell'art. 112 c.p.c.
- 7) Violazione di legge e precisamente dell'art. 25, comma 1) lett. b) del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari)

Segnatamente, con il primo motivo l'Avv. [RICORRENTE] censura la decisione in quanto assunta in violazione di legge e del diritto di difesa, per contraddittorietà ed illogicità del provvedimento di rigetto delle questioni preliminari.

Nel contesto di tale doglianza, il ricorrente ripropone le difese già articolate in prime cure eccependo la nullità del decreto di citazione a giudizio disciplinare per omessa esitazione della istanza di accesso agli atti del procedimento "nella fase di approvazione del capo di incolpazione" con violazione di legge e dell'art. 59 L. 247/2012, degli artt. 111 e 24 Cost.

In particolare, il ricorrente lamenta di non avere avuto accesso agli atti nella fase di approvazione del capo d'inculpazione ex art. 59 comma 1 lett. b) in quanto, pur avendone fatto richiesta, gli stessi gli sono stati forniti solo in fase di citazione, a seguito di eccezione dello stesso ricorrente.

Il CDD rinviava la prima udienza dibattimentale dal 17.12.2021 al 28.1.2022 così motivando: "si ritiene opportuno rinviare pertanto ad altra data il presente procedimento disciplinare, dando modo di sanare le irregolarità procedurali denunciate". Indi, l'Avv. [RICORRENTE] accedeva al fascicolo disciplinare solo in data 13.12.2021 (ricezione della PEC della segreteria del CDD). Tale circostanza, secondo il ricorrente, ha determinato la violazione del diritto di difesa, non avendo potuto lo stesso prendere visione degli atti, quali i provvedimenti di separazione e di riunione dei procedimenti disciplinari, le richieste di acquisizione delle sentenze e le interlocuzioni del Consigliere istruttore con gli istituti di detenzione finalizzati alla sua audizione. Il ricorrente denuncia altresì la violazione dell'art. 415bis c.p.p.

Nello stesso motivo, come pure nel motivo n. 4, l'avv. [RICORRENTE] lamenta la violazione dell'art. 59 L.P. per mancanza di specificità ed indeterminazione delle condotte contestate, richiamate solamente per relationem con indicazione delle sentenze di applicazione della pena. Il ricorrente eccepisce, inoltre, la violazione della corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare, in quanto all'esito del giudizio è stato sanzionato per contestazioni che non risultavano contenute nella proposta di inculpazione formulata dal Consigliere istruttore del CDD (con particolare riferimento alle imputazioni penali di cui alla sentenza di patteggiamento n. [OMISSIS]/2019 resa dal GUP del Tribunale di Roma) che, tuttavia, apparivano successivamente nel decreto di citazione a giudizio disciplinare.

Il ricorrente, riproponendo anche in questo caso un argomento speso ed affrontato nella sede amministrativa, che la sentenza di patteggiamento n. [OMISSIS]/2020 del Gup di Messina non poteva essere utilizzata in quanto non passata in giudicato essendovi stato annullamento da parte della Corte di Cassazione e che il riferimento alla sentenza di patteggiamento n. [OMISSIS]/2019 emessa dal Tribunale di Roma non tiene conto che per buona parte dei capi di imputazione vi fosse stata richiesta di archiviazione o che si fosse proceduto con giudizio ordinario. Viene altresì lamentata la violazione del principio di correlazione tra inculpazione e decisione con assenza di motivazione o motivazione apparente in ordine alla sussistenza di un accertamento specifico dei singoli fatti addebitati ed al cospetto di fatti oggetto di richiesta di archiviazione, o prescritti, in assenza di giudicato o con assoluzione di co-imputati.

La medesima doglianza verrà ripresa nel terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge e del diritto di difesa in quanto la decisione di condanna è stata assunta con motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, in violazione dell'art. 58 e 59 della

L. n. 247/2012 e in violazione del principio di correlazione tra inculpazione e decisione e degli artt. 24 e 111 Cost. sul diritto di difesa e del giusto processo.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e del diritto di difesa e dell'art. 59 lett. e) della L. 247/2012, con motivazione apparente in ordine al rigetto delle istanze istruttorie e violazione degli artt. 24 e 111 Cost. L'avv. [RICORRENTE] lamenta altresì la mancata audizione in dibattimento, nonostante avesse formulato una richiesta in tal senso.

Con il sesto motivo si denuncia la violazione di legge e del diritto di difesa con riferimento all'art. 112 c.p.c. per violazione del principio di proporzionalità della sanzione. Il CDD non avrebbe tenuto in considerazione che nei confronti dell'incolpato in sede penale era stata concessa l'attenuante di cui all'art. 323bis c.p. per la collaborazione con la giustizia. Correlato al principio di proporzionalità si pone, secondo il ricorrente, il principio del ne bis in idem, che vieta il cumulo di sanzioni della medesima natura valutate in chiave sostanziale e non formale. Con il settimo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 25, comma 1) lett. b) del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

In particolare, il ricorrente chiede di annullare la decisione impugnata in quanto assunta in violazione dell'art. 445, comma 1bis cpp, nella nuova formulazione della norma ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2022, che ha escluso l'efficacia, anche a fini di prova, della sentenza di patteggiamento (anche) nei giudizi disciplinari. Essendo la decisione del CDD basata esclusivamente sulle sentenze di patteggiamento e non essendo stati acquisiti altre prove agli atti, ritiene il ricorrente che la decisione vada annullata.

Con pec del 22.6.2023 il ricorrente ha inviato memoria, con cui lamenta la violazione del diritto di difesa per mancanza di accesso agli atti innanzi al CNF, eccezione poi rinunciata all'udienza del 23.6.2023 innanzi al collegio ove concludeva per l'accoglimento dei motivi spiegati nel ricorso.

MOTIVAZIONE

I 7 motivi di ricorso denunciano in sostanza i) la violazione del diritto ad una compiuta difesa a cagione del ritardato accesso a taluni atti del procedimento disciplinare (n.1), alla genericità del capo di incolpazione, alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (nn. 1,2,3, 4 e 5) nonché in ragione della mancata audizione in sede dibattimentale; ii) la mancata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale sui medesimi fatti (n. 2); iii) l'appiattimento del CDD sulle risultanze di quest'ultimo anche là dove non concluso con sentenza passata in giudicato (nn. 2,4,5,6 e 7). Trattandosi di motivi di censura in larga parte già svolti innanzi al CDD, si contesta per ciascuno la motivazione del provvedimento in quanto omesso ovvero apparente, contraddittoria e illogica.

Si tratta di censure destituite di fondamento rispetto alle quali compiuta e condivisibile appare la motivazione del CDD che si intende integralmente confermare con le precisazioni e le integrazioni che seguono.

Quanto alla tardiva conoscenza i taluni atti del procedimento di cui al motivo n. 1, va rilevato che il ricorrente ha avuto modo di svolgere compiutamente le proprie difese per aver avuto accesso all'intero fascicolo sia pur esclusivamente in limine del dibattimento. Gli atti di cui si tratta – espressamente menzionati nel ricorso – in alcuni casi sono privi di immediata lesività e in quanto tali (a differenza di quanto argomentato dalla difesa) insindacabili (proposta del C.I., provvedimenti di riunione, richieste del C.I. all'Autorità giudiziaria di acquisizione delle sentenze di patteggiamento e interlocuzioni con l'istituto penitenziario per le audizioni), in altri casi erano già conosciuti dall'incolpato, trattandosi delle sentenze di patteggiamento rese nei suoi confronti. Ne consegue che nessuna lesione del diritto di difesa può dirsi perpetrato a danno dell'Avv. [RICORRENTE] nel corso del procedimento disciplinare.

Del tutto inconferente è, poi, il richiamo all'art. 415-bis c.p.p. atteso che la legge professionale e il suo regolamento di attuazione disciplinano in via autonoma e completa le garanzie dell'avvocato oggetto di una notizia di illecito nella fase che precede il dibattimento, con conseguente inapplicabilità della disciplina del c.p.p. Utilizzabile soltanto in via sussidiaria e ove compatibile.

Nessuna lesione del diritto di difesa può dirsi consumato neppure con riferimento all'omessa audizione nel corso del dibattimento, denunciata con il quinto motivo. Il ricorrente ha formulato una richiesta in tal senso con memoria del 6.12.21, memoria con la quale si articolavano anche le richieste istruttorie relative all'audizione di testi e del coincolpato avv. [AAA]. L'Avvocato [RICORRENTE] denuncia che mentre per quest'ultimo sia stata espressamente disposta l'audizione in videoconferenza stante il regime di semilibertà, nulla riferisca la decisione del CDD in ordine alla sua richiesta di audizione. In realtà il ricorrente, messo in condizione di essere audito in ciascuna delle adunanze del CDD (a differenza del coincolpato), non vi ha mai presenziato. In particolare, alla seduta del 25 febbraio 2022 partecipavano solo i difensori di entrambi gli incolpati; alla seduta successiva, del 27 maggio 2022, partecipava solo il difensore dell'Avv. [AAA], anche in rappresentanza dell'Avv. [RICORRENTE]; all'ultima seduta, del 24 giugno 2022, risultava presente il solo difensore dell'Avv. [AAA], senza che fosse rappresentato alcun impedimento del [RICORRENTE] o della sua difesa. Tali circostanze denotano che nessun impedimento all'audizione è stato frapposto dal CDD ma piuttosto lasciano evincere una volontà contraria ad essere sentito dell'Avv. [RICORRENTE], sicché il motivo va rigettato. Ugualmente infondate sono le censure mosse alla formulazione del capo di incolpazione per difetto di specificità e determinatezza delle condotte in contestazione (motivi nn. 1,3, 4).

Come affermato costantemente in giurisprudenza, la contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata dei fatti oggetto di contestazione, dovendosi dare rilievo, piuttosto, all'iter del procedimento ed alla possibilità che l'incolpato abbia avuto di avere conoscenza dell'addebito e di discolparsi (cfr., da ultimo, CNF, sentenza n. 8 del 9 febbraio 2023). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ritiene legittima, nel procedimento disciplinare, anche l'individuazione dei capi di incolpazione per

relationem, perché «l'atto amministrativo può ritenersi valido se il suo contenuto risulti espresso per relationem ad atti di cui il ricorrente sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l'atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto» (Cass. SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018). Al contrario di quanto articolato dalla difesa, tanto vale sia per il riferimento ad atti amministrativi, sia e a maggior ragione quando si tratti di pronunce giurisdizionali rese nei confronti dell'incolpato. Il ricorrente, peraltro, ha depositato innanzi al CDD una lista testi che faceva riferimento ai fatti di cui alle sentenze di patteggiamento, dando così ulteriore riprova della piena contezza degli addebiti elevati a suo carico e della conseguente possibilità di difendersi pienamente.

Insussistente altresì la violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare, argomentata con riferimento alla diversa formulazione della proposta di incolpazione del Consigliere istruttore del CDD (con particolare riferimento alle imputazioni penali di cui alla sentenza di patteggiamento n. [OMISSIS]/2019 resa dal GUP del Tribunale di Roma) che, tuttavia, apparivano successivamente nel decreto di citazione a giudizio disciplinare. Il ricorrente lamenta, pertanto, un illegittimo mutamento (ed ampliamento) del capo di incolpazione originario per come risultante dalla proposta del consigliere istruttore (n.3).

L'argomento non coglie nel segno atteso che detta proposta non ha valore autonomo e necessita dell'approvazione della sezione designata che formula il capo di incolpazione definitivo deliberando, peraltro, senza la presenza del C.I. Di conseguenza, la contestazione disciplinare definitiva può risultare differente (più o meno ampia) rispetto alla proposta e, al fine di garantire il diritto di difesa dell'incolpato, il capo di incolpazione per cui si procede va trascritto – come avvenuto nel caso in esame – nella citazione a giudizio.

Privo di pregio risulta altresì il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta da un lato la mancata sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale, dall'altro l'appiattimento del CDD sulle risultanze del processo penale anche là dove non concluso con sentenza passata in giudicato. Stante il disposto dell'art. 54 della L. n. 247/2012, la sospensione del procedimento disciplinare nelle more del giudizio penale è divenuta mera facoltà dell'Organo di disciplina, sicché non merita censura la decisione del CDD che non ha ritenuto di disporla. Al contrario di quanto sostenuto dalla difesa (che cita peraltro una pronuncia delle S.U. riferita al regime previgente), in tale regime normativo è la sospensione che va motivata con particolare pregnanza rispondendo ad una valutazione discrezionale che deve essere ben ponderata dal CDD e non la scelta di proseguire nella trattazione del procedimento. Le sentenze di patteggiamento sono state in ogni caso ritualmente acquisite e confluite nei capi di incolpazione elevati a carico dell'Avv. [RICORRENTE] (auditato peraltro prima della formulazione degli stessi).

Nel contesto del medesimo secondo motivo e poi anche con i successivi, il ricorrente lamenta il mal governo della disciplina della rilevanza nel

procedimento disciplinare degli atti e dei provvedimenti del giudizio penale. Seguendo l'ordine logico degli argomenti va innanzitutto esaminato il motivo n. 7 con il quale il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 25, comma 1) lett. b) del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui modifica l'art. 445 c.p.p. impedendo - in deroga alla previsione dell'art. 653 c.p.p.- di considerare, ai fini di prova nel giudizio disciplinare, l'accertamento operato dal giudice penale a seguito di una sentenza di patteggiamento.

Va rilevato che il citato D.Lgs. n. 150/2022 risulta pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 (termine differito rispetto a quello originario, che coincideva con il 1° novembre 2022) e non sussistono disposizioni transitorie in relazione alla fattispecie in esame. Ne consegue che la stessa non poteva essere applicata dal CDD, in quanto non vigente al momento della deliberazione della decisione. La stessa non può trovare applicazione neppure innanzi a questo Giudice attese la natura processuale per cui non può trovare applicazione il principio di retroattività della lex mitior ma il criterio generale tempus regit actum. Questo Giudice, pertanto, deve considerare la normativa vigente al momento della pronuncia del provvedimento impugnato, che equiparava gli effetti del patteggiamento a quelli di una sentenza di condanna anche nel giudizio disciplinare. Ne consegue il rigetto del settimo motivo di ricorso.

L'appiattimento sulle risultanze dei processi penali è richiamato in più di un motivo e specificato infine al n. 6 con riferimento al trattamento sanzionatorio. Le censure sono infondate in quanto - fermo restando il vincolo imposto ai sensi dell'art. 653 c.p.p. - il CDD ha correttamente esercitato un autonomo potere di valutazione dei fatti accertati con le sentenze di patteggiamento e degli atti del processo penale.

In questo contesto il [RICORRENTE] (sia pur in seno al motivo n. 2) lamenta un travisamento delle sentenze di patteggiamento e denuncia la mancata ammissione di testimonianze che avrebbero potuto dimostrare un'alternativa e più corretta ricostruzione dei fatti che hanno condotto alla sua condanna in sede disciplinare. Specifica che i soggetti indicati nella lista testi depositata innanzi al CDD siano a) coimputati assolti nella medesima sede processuale penale in cui il [RICORRENTE] è stato condannato; 2) professionisti (commercialisti e consulenti tecnici) che avrebbero potuto fornire la corretta ricostruzione dei fatti; 3) altre persone che avrebbero potuto dimostrare la completa innocenza dell'incolpato.

E' evidente che tali testimonianze - come correttamente ritenuto dal CDD che le ha ritenute superflue - non avrebbero potuto mutare l'evidenza risultante dai processi penali conclusi con sentenza di patteggiamento, il cui accertamento "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso" ai sensi dell'art. 653 c.p.p. ratione temporis applicabile. La conclusione non muta con riferimento alla sentenza n. [OMISSIS]/2020 del GIP di Messina, cassata con rinvio in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Messina ai fini dell'inquadramento di una delle condotte considerate dalle

sentenza di patteggiamento in una fattispecie più grave rispetto a quella considerata dalla sentenza stessa: "Dunque, non un finanziamento illecito ma una dazione finalizzata ad un "tacere" da parte del pubblico agente; il fatto descritto, al di là della sua riconducibilità al delitto di corruzione propria ovvero a quello di corruzione per l'esercizio della funzione ovvero ad altro reato, non poteva essere sussunto nel reato previsto dalla L. n. 195 del 1974, art. 7, e L. n. 659 del 1981, art. 4, comma 1."(Cass. n. 41750/2021).

Dunque, pur non riguardando tecnicamente "la congruità della pena inflitta", come imprecisamente sostenuto dalla decisione del CDD, vero rimane che, attenendo alla qualificazione giuridica della condotta, la cassazione della sentenza non incide sull'accertamento del fatto nella sua materialità e sulla sua riconducibilità all'imputato. La cassazione della decisione penale nel caso di specie, dunque, non ha rilievo sul giudizio che compete all'Organo disciplinare tenuto a valutare il fatto accertato dal giudice penale nella sua materialità alla stregua dei precetti deontologici e non della qualificazione giuridica offerta da questi.

E' la compiuta lettura delle sentenze di patteggiamento intese nella loro interezza e nella progressione nei processi di impugnazione che ha condotto all'affermazione di responsabilità sulla base di un capo di incolpazione per l'appunto riformulato rispetto all'iniziale proposta proprio in ragione degli sviluppi degli accertamenti penali, sicchè infondati si palesano gli argomenti che riguardano da una presunta asimmetria tra contestazioni elevate nelle diverse fasi in cui si articola il procedimento disciplinare di prime cure e esiti dei giudizi penali (archiviazioni, prescrizioni, applicazione del rito ordinario).

Infine, va rigettato altresì il sesto motivo di ricorso. L'avv. [RICORRENTE] eccepisce la violazione "del principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione" sotto due differenti aspetti. Da un lato in quanto il CDD, nell'irrogare la sanzione massima, non avrebbe attribuito valore alle circostanze attenuanti riconosciute in sede penale (in particolare ex art. 323-bis "attestante l'indiscutibile collaborazione con la giustizia"). Dall'altro in quanto, applicando la sanzione della radiazione, avrebbe violato il principio del proporzione afflittiva tra cumulo sanzionatorio e fatti commessi". La decisione è censurata rigetto della richiesta di applicazione della più mite sanzione della sospensione.

Gli argomenti non colgono nel segno atteso che la decisione impugnata ha puntualmente l'impegno solenne di cui all'art. 8 L. n. 247/2012, rendono con evidenza "incompatibile la n. 29878 del 20 novembre 2018), indipendentemente dal comportamento più o meno atti corruttivi del Procuratore della Repubblica, di illecito finanziamento ai partiti e di falso amministrativa per ottenere decisioni favorevoli nonché politici. Come sopra ricordato, la sentenza n. [OMISSIS]/2020 del GUP di Messina è stata oggetto di ricorso per cassazione del Procuratore Generale con riferimento alla qualificazione giuridica in corruzione anziché di illecito finanziamento ai partiti, con lamentata non congruità della pena. La Suprema corte, non potendo procedere alla modifica dell'accordo sulla pena, ha annullato la sentenza. La Cassazione, nella sentenza, dà conto di comportamenti che si sono induzione indebita a dare o promettere utilità, violenza o minaccia a

pubblico ufficiale (vedasi le sentenze Cass. pen., sez. VI, sent. 9030/2020 e Cass. pen., sez. 6, sent. 41750/2021).

A fronte di tale quadro, non coglie pertanto nel segno neppure il richiamo al principio del ne bis in idem atteso che la giurisprudenza costante ne esclude la violazione nell'ipotesi di cumulo tra sanzioni penali e sanzioni deontologiche: "La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti. (Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 35462 del 19 novembre 2021; anche CNF, sentenza n. 206 del 9 novembre 2022).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2023.

IL SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

IL PRESIDENTE f.f.
f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 23 febbraio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Giovanna Ollà